



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel. 040/6751  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI

VP422

# Servizio di pulizia aree turistiche e archeologiche

PROGETTATO

Dott.arch. Anna Nisi

REDATTO

Dott.arch. Anna Nisi

P.i. Alessandro Pecchiar

DISEGNATO

Dott.arch. Anna Nisi

P.i. Alessandro Pecchiar

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DIRETTORE DI SERVIZIO

Dott.arch. Antonia MERIZZI

## SCHEMA DI CONVENZIONE

TAVOLA

E

FILE RIF.

1ARCHIVI\A\1STRAT\2017\servizio\_pulizie\intestazioni.dwg

SCALA

DATA

SETTEMBRE 2016

Trieste

**Convenzione tra il Comune di Trieste e la cooperativa sociale .....  
..... per l'espletamento del servizio di pulizia di aree turistiche e  
archeologiche, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in una sala  
del Comune di Trieste.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, a firma del Direttore del Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici, per le motivazioni ivi addotte, in conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 ed all'articolo 24 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20, è stato stabilito di avviare una procedura negoziata per l'affidamento alle cooperative sociali del servizio di pulizia di siti strategici e fioriere nel comune di Trieste;

che con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione redatto sul modello di convenzione-tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007 per l'espletamento del servizio in parola;

che, in esito alla procedura per la scelta del contraente, con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ il servizio è stato aggiudicato alla cooperativa sociale \_\_\_\_\_;

che detta Cooperativa sociale, ai fini dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, svolge, tra l'altro, l'attività di manutenzione ordinaria del verde;

che detta Cooperativa sociale rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 381/1991;

che, alla data odierna, le persone svantaggiate costituiscono il \_\_\_\_\_ per cento dei lavoratori della Cooperativa sociale \_\_\_\_\_, di cui il \_\_\_\_\_ per cento sono donne;

visto il D.P.R. 3 giugno 1998 ed avutone riguardo;

che la Cooperativa sociale \_\_\_\_\_ si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n° 136

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto,

tra il COMUNE di TRIESTE rappresentato da \_\_\_\_\_ domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.L.vo n. 267/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e il Signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale \_\_\_\_\_ iscritta nella sezione "\_\_\_\_" al numero \_\_\_\_\_ dell'Albo regionale delle cooperative sociali della Regione Friuli – Venezia Giulia, - d'ora in avanti detta semplicemente "cooperativa" - con sede a Trieste in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (codice fiscale \_\_\_\_\_);

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**  
**(Oggetto)**

La presente convenzione (nel prosieguo indicata semplicemente anche come "la convenzione") ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) fornitura da parte della Cooperativa sociale del servizio di pulizia aree verdi nel comune di Trieste dettagliatamente individuato nell'allegato Capitolato Speciale d'Oneri verso il pagamento del corrispettivo come determinato all'articolo 10 (nel prosieguo indicato semplicemente anche come "il servizio");
- b) creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991;

- c) inserimenti lavorativi, aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla lettera b), di persone in stato o a rischio di emarginazione sociale, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006.

## **Art. 2**

### ***(Durata)***

La convenzione ha la durata di **360 giorni** a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del servizio, come specificato all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Oneri.

## **Art. 3**

### ***(Modalità di svolgimento delle prestazioni e raccordo con gli uffici del Comune)***

La Cooperativa si impegna ad eseguire il servizio secondo le modalità ed i tempi indicati nel "Capitolato Speciale d'Oneri" e nel "Programmi e costi" allegati, con piena autonomia organizzativa e gestionale, facendo sempre riferimento alle indicazioni del referente comunale per dare risposta tempestiva a specifiche segnalazioni o a esigenze dell'amministrazione in caso di manifestazioni pubbliche.

La Cooperativa si impegna altresì ad organizzare l'attività lavorativa necessaria all'esecuzione del servizio in armonia con i contenuti e le finalità dei piani di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'articolo 5.

Il Comune individua nella persona del Direttore del Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici il responsabile della gestione dei rapporti con la Cooperativa sociale ai fini dell'attuazione della convenzione, cui la Cooperativa sociale stessa potrà rivolgersi per qualsiasi problema di natura tecnica ed amministrativa.

## **Art. 4**

### ***(Personale impiegato, requisiti di professionalità e nomina dei responsabili delle attività)***

Per l'espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione, la Cooperativa sociale si impegna ad impiegare in totale n. \_\_\_\_ lavoratori, di cui n. \_\_\_\_ persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991 (nel prosieguo indicate semplicemente anche come "le persone svantaggiate"). Il personale di sesso femminile è dato da n. \_\_\_\_\_ lavoratrici, di cui n. \_\_\_\_\_ persone svantaggiate.

Nell'elenco nominativo costituente parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegato al medesimo sono dettagliate le informazioni concernenti le qualificazioni ed i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato, nonché i dati relativi ai contratti di lavoro, comprensivi dell'orario di lavoro e dei mansionari. Nell'elenco in parola sono, in particolare, precisate le caratteristiche professionali del responsabile tecnico, nominato nella persona di \_\_\_\_\_, e del responsabile organizzativo e dell'inserimento lavorativo, nominato nella persona di \_\_\_\_\_, nonché i compiti agli stessi attribuiti.

Ogni eventuale variazione dell'elenco di cui sopra deve essere previamente comunicata al Comune e debitamente motivata.

Qualora la Cooperativa sociale sia iscritta contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell'Albo regionale delle cooperative sociali, la stessa si impegna a trasmettere al Comune l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 381/1991.

## **Art. 5**

### ***(Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate)***

La Cooperativa sociale si impegna ad attuare gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate sulla base delle seguenti modalità generali:

---

La Cooperativa sociale si impegna ad attuare per ciascuna delle persone svantaggiate i piani individuali di inserimento definiti nella documentazione costituente parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegata al medesimo, predisposti, in raccordo con i centri per l'impiego, in collaborazione con gli uffici del servizio sociale competente e d'intesa con le persone svantaggiate, nei quali sono state definite, tenuto conto delle specifiche tipologie di svantaggio coinvolte, le prestazioni lavorative assegnate, il monte ore di lavoro mensile, i ruoli e i profili professionali di riferimento, nonché le specifiche modalità di sostegno che saranno assicurate alle persone svantaggiate.

Il Comune e la Cooperativa sociale si impegnano a verificare congiuntamente con cadenza trimestrale l'attuazione dei piani di inserimento, anche con il supporto degli uffici del servizio sociale competente.

Le predette attività di verifica si tradurranno in relazioni scritte che, unitamente alla restante documentazione afferente la convenzione, compresa quella da cui risulta la condizione di persone svantaggiate dei soggetti di cui al presente articolo, saranno conservate agli atti presso la sede della Cooperativa/gli uffici del Comune.

Ai fini della vigilanza sull'attuazione della convenzione, il Comune, in qualsiasi momento, potrà altresì richiedere informazioni ed effettuare controlli sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, anche attraverso contatti diretti con le persone svantaggiate.

#### **Art. 6**

##### ***(Formazione del personale)***

Il personale impiegato parteciperà alle attività formative per acquisire le conoscenze necessarie all'espletamento delle attività assegnate.

Il Comune si impegna a promuovere ed a concordare con la Cooperativa ulteriori iniziative di formazione dei lavoratori, secondo modalità tali da favorire il miglior svolgimento delle prestazioni e la crescita professionale del personale.

#### **Art. 7**

##### ***(Soci volontari)***

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione della fornitura, la Cooperativa si avvale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 2 della legge 381/1991, dei soci volontari di cui all'elenco nominativo costituente parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegato al medesimo.

I predetti volontari svolgeranno le seguenti mansioni:

Pulizie e spezzamento delle aree verdi e delle superfici pavimentate, svuotamento dei cestini, conferimento all'impianto autorizzato del materiale raccolto.

La Cooperativa sociale si impegna a comunicare per iscritto le eventuali variazioni fra i soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione.

#### **Art. 8**

##### ***(Contratti di lavoro)***

La Cooperativa si impegna a rispettare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa.

La Cooperativa si impegna ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa; a tale riguardo la stazione appaltante acquisirà il D.U.R.C. prima di effettuare la liquidazione dei singoli pagamenti.

## **Art. 9**

### ***(Sicurezza e salute dei lavoratori)***

La Cooperativa, quale datore di lavoro, si impegna ad assicurare l'osservanza delle norme del D. L.vo n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante l'esecuzione delle prestazioni. A tale fine, tenuto conto del tipo di svantaggio delle persone inserite e dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, si impegna, in particolare, a far rispettare l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (nello specifico, scarpe e guanti antinfortunistici).

Valutate le possibili interferenze tra l'attività del Comune e l'attività della Cooperativa sociale nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, Il Comune e la Cooperativa sociale si impegnano a rispettare il documento unico di valutazione dei rischi ed interferenze elaborato dal Comune ai sensi dell'art. 26 del D. L.vo n. 81/2008 ed allegato alla presente convenzione.

La Cooperativa, in qualità di datore di lavoro, ha obbligo di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. La Cooperativa si impegna a consentire al Comune di effettuare verifiche e controlli sull'adempimento degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori.

## **Art. 10**

### ***(Corrispettivo, modalità di pagamento e revisione dei prezzi)***

Il valore della presente convenzione è pari a **Euro \_\_\_\_\_ - di cui Euro 2.730,00 per oneri di sicurezza**, IVA esclusa.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni fornite sarà effettuato con cadenza bimensile, previa contabilizzazione ed accertamento delle prestazioni, secondo quanto previsto all'art. 24 del Capitolato Speciale d'Oneri.

Ai sensi dell'art.30, comma5, del D.Lgs.n. 50/2016 sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento), da svincolare in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Il Comune può sospendere il pagamento alla Cooperativa, qualora contesti, nelle more del pagamento, inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni, fino a che la Cooperativa non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

## **Art. 11**

### ***(Assicurazione del personale e degli utenti)***

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti il servizio, per il quale risponde unicamente la Cooperativa sociale.

A tale riguardo, la Cooperativa si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività svolte, nonché ai rischi gravanti sul personale addetto e sugli utenti.

## **Art. 12**

### ***(Verifica, vigilanza e valutazione relative al servizio)***

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 in riferimento ai piani di inserimento lavorativo, il Comune vigilerà sulla correttezza del servizio mediante verifiche periodiche e controlli aventi ad oggetto:

- a) l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione;
- b) la conformità del servizio alle previsioni del Capitolato Speciale d'Oneri;
- c) il grado di soddisfacimento dell'utenza.

Le valutazioni conseguenti alle verifiche ed ai controlli di cui sopra sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa sociale. Sulla base delle risultanze della predetta valutazione, il

Comune potrà avanzare rilievi alla Cooperativa sociale, che sarà tenuta a fornire giustificazioni scritte ovvero ad uniformarsi alle prescrizioni eventualmente comunicate dal Comune entro il termine stabilito.

Ad ultimazione del servizio, la Cooperativa si impegna a trasmettere una relazione concernente l'effettuazione della stessa, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse, nonché dei costi effettivamente sostenuti.

### **Art. 13** **(Penali)**

Nel caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, tali da non concretare le ipotesi di risoluzione di cui al successivo art. 14, saranno applicate penali da un minimo di Euro 130,00 (centotrenta) ad un massimo di Euro 500,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti. Le irregolarità e le inadempienze riscontrate saranno contestate per iscritto – dalla Stazione appaltante - anche a mezzo fax con la concessione di un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di eventuali giustificazioni.

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini stabiliti nel "Programma e costo degli interventi" ovvero assegnati di volta in volta dal Comune viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Qualora, in conseguenza all'astensione dal lavoro – dovuta a qualsiasi causa – da parte del personale della Cooperativa, questa non assicuri tempestivamente la regolarità del servizio, l'Amministrazione applicherà sul compenso stabilito trattenute proporzionali alla durata dell'astensione stessa, salvo il diritto del Comune al risarcimento di maggiori danni e, nei casi recidivi e di durata prolungata, alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.

Le penali comminate saranno trattenute sul compenso pattuito per le prestazioni rispetto alle quali si è verificato l'inadempimento.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'istituto della risoluzione del contratto di cui al successivo art.14.

### **Art. 14** **(Risoluzione)**

Oltre a quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 15, il Comune di Trieste ha facoltà di risolvere la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei seguenti casi:

- a) violazioni da parte della Cooperativa sociale, non eliminate in seguito a diffida formale del Comune, anche di uno soltanto degli obblighi contenuti negli articoli 4, 8 e 9 della presente convenzione nonché negli articoli 11 e 16 del Capitolato Speciale d'Oneri ;
- b) grave inadempimento da parte della Cooperativa sociale nella esecuzione delle prestazioni;
- c) recidiva o prolungata astensione dal lavoro – dovuta a qualsiasi causa – da parte del personale della Cooperativa che incida sulla tempestiva regolarità del servizio.

Le inadempienze significative agli effetti della risoluzione saranno contestate per iscritto – dalla Stazione appaltante - anche a mezzo fax con la concessione di un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di eventuali giustificazioni, ciò al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed a tutela dell'utenza.

La presente convenzione è risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) irrogazione di penali di cui al precedente art. 13 per un importo complessivo superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale;

- b) cancellazione della Cooperativa sociale dall'Albo regionale delle cooperative sociali, in conformità all'articolo 24, comma 7, della legge regionale 20/2006.

#### **Art. 15**

##### ***(Tracciabilità dei flussi finanziari)***

La Cooperativa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva dei servizi di cui al presente atto, tra la Cooperativa e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

La Cooperativa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale codice IBAN .... acceso presso la Banca ... - Filiale/Agenzia di ..... /Sportello postale di ..... che la Cooperativa ha indicato come conto corrente dedicato in relazione ai servizi succitati.

I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:

- sig. ...., nato a ... il ...,- C.F. ....
- sig. ...., nato a ... il ...,- C.F. ....

Eventuali modifiche comunicate dalla Cooperativa in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione della presente convenzione.

#### **Art. 16**

##### ***(Controversie)***

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Trieste

#### **Art. 17**

##### ***(Spese di contratto)***

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione – con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto - sono a carico della Cooperativa sociale.

#### **Art. 18**

##### ***(Allegati alla convenzione)***

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- a – Capitolato Speciale d'Oneri
- b – Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze (DUVRI).

Il Comune

.....

La Cooperativa sociale

.....

***Clausole vessatorie***

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, gli articoli

Il Comune

.....

La Cooperativa sociale

.....



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MERIZZI ANTONIA

CODICE FISCALE: MRZNTN52H53E507U

DATA FIRMA: 21/09/2016 14:33:07

IMPRONTA: 40A2217502D8F747E7CBE048EBA5AD5D48A3F6C3CABD925047C78FB77392E4D1  
48A3F6C3CABD925047C78FB77392E4D166941F279B61DB5D7E6510F2E670D524  
66941F279B61DB5D7E6510F2E670D5242C25FF51105E312CDE96C4352430F2B0  
2C25FF51105E312CDE96C4352430F2B046B8ADE12EA73FD53492B30908490A6F